



CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 11

ORIGINALE

N.8 DEL 14-02-21

Oggetto: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTO che a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 (successivamente dichiarata "pandemia" in data 11.03.2020), il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale sino al 31.07.2020, termine prorogato al 15.10.2020, successivamente prorogato al 31.01.2021, ed ancora al 05.03.2021;

VISTI i seguenti provvedimenti adottati recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- DPCM 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
- DPCM 01- 10-26-30 aprile 2020;
- DPCM 17 maggio 2020;
- DPCM 11 giugno 2020;
- DPCM 14 luglio 2020;
- DPCM 7 agosto 2020 ;
- DPCM 7 settembre 2020 ;
- DPCM 13-18-24 ottobre 2020;
- DPCM 3 novembre 2020;
- DPCM 3 dicembre 2020;
- DPCM 14 gennaio 2021;

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n. 35;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
- D.L.30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
- D.L. 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
- D.L. 5 gennaio 2021, n. 1;
- D.L. 14 gennaio 2021, n. 2;

VISTE le Ordinanze del 04, 13, 19, 24 e 27 Novembre 2020, del 05, 06, 11, 18, 20 e 23 Dicembre 2020, del 02, 08, 16 e 30 gennaio 2021 del Ministero della Salute, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi decreti nonché, da ultimo dall'art. 1 comma 2, DPCM 14.01.2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", efficace a decorrere dal giorno 14 febbraio 2021 per una durata di 15 giorni, che stabilisce di applicare alla Regione Abruzzo le misure restrittive dell'area ARANCIONE;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 7 del 12 febbraio 2021, con la quale è stata disposta l'introduzione delle restrizioni previste dall'art. 3 del DPCM 14.01.2021 per i comuni delle province di Chieti e Pescara, (area ROSSA), efficace a decorrere dal giorno 14 febbraio 2021 e per i successivi 14 giorni, ovvero sino a diverso provvedimento;

CONSIDERATO l'andamento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale e che si registrano ancora casi di assembramento in particolari momenti e orari della giornata, specialmente in alcuni luoghi, quali parchi ed aree verdi;

PRESO ATTO che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale;

ORDINA

fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) la chiusura di tutti i parchi, le aree gioco, i giardini e le aree verdi comunali, ivi compresi Villa Comunale, pineta in Largo Garibalidi e Belvedere Santoleri;**
- 2) che la presente ordinanza entri in vigore dal giorno 15 febbraio e che sia valida sino al giorno 20 febbraio 2021, salvo ulteriori provvedimenti;**

STABILISCE

che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;

di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Prefettura di Chieti;
- Questura di Chieti;
- Stazione Carabinieri Guardiagrele;
- Comando Polizia Locale Guardiagrele;

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del medesimo.

Guardiagrele, lì 14-02-21

Il SINDACO
--Di Prinzi Donatello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello statuto comunale .

Guardiagrele, lì' 14-02-21

Il Messo Notificatore
